



Data **30 MAG. 2018**

Protocollo N° *201087*

Class:

Prat.

Fasc.

Allegati N°

Oggetto: Caratterizzazione Ambientale di una porzione del sito operativo denominato "Fornace Mazzucato" in fondamenta Manin 1 a Murano (VE), decreto regione Veneto 06 del 16.11.2016 protocollo 461622 del 25.11.2016. Trasmissione esiti della Caratterizzazione Ambientale ed analisi del rischio. **Trasmissione del verbale della Conferenza di Servizi istruttoria del 24 aprile 2018.**

Alla **Società Immobiliare Gran Canal S.r.l.**

Fondamenta Manin 1

30141 Murano (VE)

immobiliaregrancanalsrl@pecimprese.it

Al **Comune di Venezia**

Direzione Sviluppo del Territorio e Città sostenibile

Settore Tutela e Benessere Ambientale

Servizio Bonifiche

Campo Manin – San Marco 4023

30124 – Venezia

c.a. Dott. M. Scattolin

protocollo@pec.comune.venezia.it

Alla **Città metropolitana di Venezia**

Difesa del suolo e Tutela del Territorio,

Ufficio bonifiche

via Forte Marghera, 191

30173 – Mestre (VE)

c.a. Dott. M. Gattolin

protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

All' **A.R.P.A.V.**

Dipartimento Provinciale di Venezia

via Lissa, 6

30171 – Mestre – Venezia

c.a. Dott. M. Ostoich

dapve@pec.arpav.it

All'azienda **ULSS 3 Serenissima**

Dipartimento di Prevenzione

Distretto del Veneziano

P.le S.L. Giustiniani 11/D

30174 Zelarino (VE)

protocollo.aulss3@pecveneto.it

Area Tutela e Sviluppo del Territorio

Direzione Ambiente

Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia

Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia Tel. 0412795941 - Fax 0412795944

PEC: *ambiente@pec.regione.veneto.it*



In allegato alla presente, si trasmette copia del verbale della Conferenza di Servizi istruttoria del 24/04/2018.

Distinti saluti.

Il Direttore dell'Unità Organizzativa
Bonifiche Ambientali e
Progetto Venezia
Dott. Paolo Campari

PC/sf
Trasmissione Verbale CdSi_24.04.2018_ImmobiliareGranCanal
Tel. 041 - 2795941

*Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Ambiente
Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia
Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia Tel. 0412795941 - Fax 0412795944
PEC: ambiente@pec.regione.veneto.it*



REGIONE DEL VENETO

Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia

Legge Regionale n. 19/2013. Approvazione dei progetti di bonifica di siti inquinati ubicati nell'ambito territoriale del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia.

CONFERENZA DI SERVIZI ISTRUTTORIA

Verbale della seduta del

24 aprile 2018

La Conferenza di Servizi istruttoria è stata convocata con nota n. 139667 del 13 aprile 2018, per il giorno 24 aprile 2018, presso gli uffici dell'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia a Palazzo Linetti, Calle Priuli, Cannaregio 99, Venezia.

Presiede la Conferenza di Servizi il dott. Paolo Campaci, Direttore dell'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia, giusta delega di cui al Decreto n. 1 del 08/07/2016 a firma del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio dott. Alessandro Benassi che, dopo aver acquisito agli atti le deleghe dei rappresentanti tecnici degli Enti convocati, dà inizio ai lavori.

Proponente: Immobiliare Gran Canal S.r.l..

Area: Comune di Venezia

Titolo: Caratterizzazione Ambientale di una porzione del sito operativo denominato "Fornace Mazzucato" in fondamenta Manin 1 a Murano (VE), decreto regione Veneto 06 del 16.11.2016 protocollo 461622 del 25.11.2016. Trasmissione esiti della Caratterizzazione Ambientale ed analisi del rischio.

Trasmesso il 18/07/2017 ed acquisito Area Tutela e Sviluppo del Territorio - Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia con prot. 300650 del 21/07/2017.

Integrato da:

Risposte alle prescrizioni CDS istruttoria. Riscontro alla comunicazione del 26.09.2017 prot. 460570. Analisi di Rischio sanitario ambientale sito-specifica ai sensi del D.Lgs 152/06 di una porzione del sito operativo di Murano fondamenta Manin 1, denominato "Fornace Mazzucato" - Revisione secondo le prescrizioni della Conferenza dei Servizi istruttoria del 26/09/2017

Trasmesso il 22/02/2018 ed acquisito Area Tutela e Sviluppo del Territorio - Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia con prot. 107070 del

20/03/2018.

Il dott. Simone Fassina, tecnico istruttore che svolge la propria attività nell'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia, descrive sinteticamente il documento in esame.

La migrazione dei contaminanti dal suolo superficiale e profondo è attiva con processi di volatilizzazione e dispersione in aria in ambiente aperto e confinato e per lisciviazione dal suolo superficiale.

Nel documento viene evidenziato che intervenendo sulla nuova pavimentazione esterna con un'operazione di sigillatura delle fessurazioni localizzate (aiuole e pozzetti) il rischio del percorso di lisciviazione verrebbe annullato, come dimostrato dai risultati dell'implementazione del modello di lisciviazione (cfr par. 7.1) sia in modalità diretta che inversa. Dalla campagna di monitoraggio dell'aria, realizzata il 19 giugno 2017 emerge che le concentrazioni in aria dei contaminanti ricercati (Idrocarburi alifatici C9-C18, Benzene, Naftalene, Acenaftilene, Acenaftene, Fluorene e Fenantrene) sono inferiori a quelle stimate nell'elaborazione dell'Analisi di Rischio dichiarando che vi è assenza di rischio sanitario secondo la procedura del Protocollo per il monitoraggio dell'aria indoor/outdoor ai fini della valutazione dell'esposizione inalatoria nei siti contaminati.

La ditta propone comunque un ulteriore monitoraggio dell'aria da concordare nei tempi e nelle modalità con ARPAV e ULSS.

La dott.ssa Silvia Trivellato dell'ARPAV evidenzia quanto di seguito riportato. In merito alla risposta della ditta alla prescrizione n. 2_III del verbale della Conferenza di Servizi istruttoria del 26.09.2017, si evidenzia che in fase di sopralluogo ARPAV non ha in alcun modo avvallato che il sondaggio S8 potesse sostituire il sondaggio S3. Pertanto la dichiarazione fatta dalla ditta non corrisponde a quanto sostenuto da ARPAV in campo. Il sondaggio S8 era infatti già previsto dal piano di caratterizzazione approvato con Decreto n.6 del 16/11/2016. Rispetto al Piano di caratterizzazione approvato in fase di realizzazione dei sondaggi, viste le chiare evidenze di contaminazione del sondaggio S8, si è deciso di aggiungere un ulteriore sondaggio S9 al fine di delimitare con più precisione l'area di "presunta contaminazione". Durante il sopralluogo di ARPAV del 15/02/2017 la mancata esecuzione del sondaggio S3, è stata imputata da Immobiliare Gran Canal al fatto che nell'area era già stata realizzata la pavimentazione definitiva, peraltro abusiva, come da contravvenzione P.G. 2016/287023 del 10/06/2016, accertata dal Comune di Venezia.

A tal proposito si ricorda quanto richiesto dalla prescrizione n. 7 nel Decreto n.6 del 16/11/2016: *"deve essere definita l'esatta estensione volumetrica della contaminazione, sia come superficie coinvolta che in profondità. Deve essere realizzato un sondaggio nelle immediate vicinanze del sondaggio S3, approfondendolo fino ad intercettare il primo strato di terreno naturale impermeabile in posto, (purché tecnicamente realizzabile, tale evenienza deve essere evidenziata in apposita relazione tecnica)";* e quanto previsto dalle prescrizioni n.22 di entrambe le Conferenze di Servizi: *"nelle more della definizione del procedimento di bonifica, non è possibile dar corso ad ulteriori trasformazioni dell'area oggetto di indagine, fatte salve quelle riconducibili alla messa in sicurezza del sito".*

Tutto ciò considerato, pur non ritenendo giustificata la mancata realizzazione del sondaggio S3 bis, come alternativa, si propone di considerare le concentrazioni dei contaminanti non ricercati nei sondaggi dell'indagine preliminare (S1-S5) uguali alle massime concentrazioni riscontrate nei sondaggi del Piano di Caratterizzazione. Quindi i sondaggi S1, S3 e S4 (e le rispettive sorgenti di potenziale contaminazione) dovranno essere considerati contaminati anche ad es. per Benzene, Naftalene,

Acenaftene, Fenantrene, Fluorantene, Fluorene, Acenaftalene (sia nel suolo superficiale che nel suolo profondo).

In merito alla risposta alla prescrizione 2_V si ribadisce la necessità di collegare all'impianto di MISE anche il piezometro R1. Si chiede inoltre di dimostrare l'efficacia delle attività di messa in sicurezza adottata relazionando, almeno trimestralmente, sui quantitativi emunti e sulla qualità delle acque di falda di tutti i piezometri presenti in sito. Se necessario, dovranno essere installati nuovi piezometri atti a dimostrare che la contaminazione rimane confinata all'interno del sito in oggetto.

In merito alla risposta alla prescrizione n. 8 si chiede al Comune di Venezia di chiarire perché nel sito in oggetto, pur essendo in atto un procedimento di bonifica, siano state concessi i permessi a costruire del locale ristorante e del futuro albergo, nonché le asseverazioni di agibilità del ristorante pur non essendo ancora accertata la mancanza di rischio sanitario. A tal proposito si ribadisce nuovamente la prescrizione n. 8: *nelle more della definizione del procedimento di bonifica, non è possibile dar corso ad ulteriori trasformazioni dell'area oggetto di indagine, fatte salve quelle riconducibili alla messa in sicurezza del sito.* Tale prescrizione dovrà essere trasmessa all'ufficio competente del Comune di Venezia.

In riferimento alle conclusioni si evidenzia che, nel caso non si volesse procedere con la bonifica dei suoli, un solo monitoraggio della qualità dell'aria non è sufficiente ad escludere l'assenza di rischio sanitario. Dovrà quindi essere presentato un accurato piano di monitoraggio della qualità dell'aria da svolgere almeno due volte all'anno (stagione fredda e calda) per almeno 5 anni, fatte salve indicazioni dell'ULSS competente .

Dovrà altresì essere prevista e relazionata agli Enti una verifica annuale dell'integrità/impermeabilizzazione della pavimentazione.

Le conclusioni dell'Analisi di Rischio devono essere riportate nel certificato di destinazione urbanistica; inoltre, qualsiasi modifica rispetto agli scenari elaborati, che comporti variazioni nelle modalità di esposizione o nei bersagli considerati dovrà comportare una ri-elaborazione dell'analisi di rischio stessa.

Viste le elevate concentrazioni di contaminanti presenti nei suoli e nelle acque, nonché i risultati dell'Analisi di Rischio, si sottolinea la necessità di procedere alla valutazione del rischio sanitario per i lavoratori anche per eventuali lavori di manomissione delle pavimentazioni e/o del sottosuolo.

Fatti salvi eventuali aspetti che dovessero emergere in sede di Conferenza di Servizi, si ritiene approvabile la documentazione presentata.

Devono essere presentati un Progetto di bonifica delle acque di falda, un Progetto di Bonifica/MISO dei suoli e un eventuale accurato Piano di Monitoraggio e controllo che consenta di verificare l'efficacia delle soluzioni adottate. Si ricorda infatti che l'attività di messa in sicurezza operativa rappresenta *"l'insieme degli interventi eseguiti in un sito con attività in esercizio atti a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente, in attesa di ulteriori interventi di messa in sicurezza permanente, o a bonifica da realizzarsi alla cessazione dell'attività"*.

Il Presidente ritiene che le problematiche riguardanti gli abusivismi edilizi non devono essere trattate nella Conferenza di Servizi la quale si occupa di valutare progetti e piani inerenti la bonifica di siti contaminati.

La dott.ssa Silvia Fant del Comune di Venezia evidenzia che i documenti all'ordine del giorno rispondono ancora in modo sommario e non esaustivo alle prescrizioni della Conferenza di Servizi Decisoria del 06/11/2017, e in particolare:

- Nonostante le richieste e la prescrizione data, la Ditta fornisce poche informazioni sull'attività di MISE, invia solamente 2 formulari di smaltimento delle acque emunte e un rapporto di analisi per la classificazione del rifiuto. Non ci sono informazioni sui

quantitativi emunti espressi in litri. Mancano inoltre indicazioni sulla data di attivazione della MISE e quindi non si può esprimere un parere sull'efficacia della MISE in quanto è stato eseguito un solo campionamento delle acque.

-In merito alle modalità di campionamento, la Ditta non fornisce nuove informazioni, anzi risponde che i campionamenti sono stati eseguiti secondo quanto previsto dal PdC approvato, però già nel verbale della CdSI del 03/08/16, che aveva ritenuto approvabile il PdC presentato, si leggeva che i campionamenti dovevano essere eseguiti secondo la DGRV 2922/03 ed eseguiti fino al terreno naturale in posto. Non sono stati campionati tutti gli strati dei diversi sondaggi, rendendo difficile la ricostruzione dell'estensione verticale della contaminazione, senza motivare tale scelta procedurale. Per tale motivo il Comune di Venezia non aveva ritenuto di approvare il PdC nel corso della Conferenza di Servizi del 26/09/17.

Dato che nel documento si legge che la falda oscilla tra 0.83 m e 1.97 m. dal p.c. e dalle stratigrafie dei sondaggi riportati da pag. 17 a pag. 24 della Relazione il livello del profondo insaturo è sotto i 1.97 m., risulta che non tutto l'insaturo è stato caratterizzato, perciò le informazioni per l'elaborazione dell'Analisi del Rischio sono incomplete.

-In merito alla *richiesta di realizzare un sondaggio nelle immediate vicinanze di S3, approfondendolo fino ad intercettare il primo strato di terreno naturale impermeabile in posto*, la Ditta afferma di aver stabilito con ARPAV, in fase di sopralluogo, di eseguire il sondaggio S8 come più vicino a S3. Il sondaggio S8 è stato eseguito a febbraio 2017, quindi prima che la Conferenza di Servizi prescrivesse l'esecuzione di un sondaggio nei pressi di S3. Da comunicazioni intercorse con ARPAV, non si è avuto riscontro di tale affermazione.

- La Ditta afferma che nel corso delle attività di scavo per la realizzazione delle fosse settiche non è stato individuato alcun serbatoio interrato e che nel sito erano presenti due serbatoi fuori terra con presumibile basamento in cls intercettato in corrispondenza degli scavi eseguiti. Nella nota inviata da ARPAV in data 04/07/16 si legge invece, in merito al sopralluogo effettuato il 07/05/15, che *"la potenziale contaminazione è stata causata dall'intervento di demolizione di una struttura preesistente, plausibilmente contenente idrocarburi a causa del precedente uso del sito e dei residui già presenti, almeno sulla base delle informazioni che è stato possibile raccogliere nella ricostruzione storica"*. Inoltre, nel Piano di Caratterizzazione presentato dalla Ditta e approvato con decreto n. 6 del 16/11/2016, si legge che *"in passato era presente una cisterna interrata di forma rotonda contenente olio combustibile che è possibile identificare come la sorgente primaria del prodotto libero rinvenuto nei terreni e nelle acque di prima durante le indagini ambientali preliminari"*.

Si evidenzia che nel corso della Conferenza di Servizi Istruttoria del 26/09/2017 gli Enti, ad eccezione del Comune di Venezia, hanno preso atto degli esiti del Piano di caratterizzazione.

Il Comune di Venezia conferma la propria posizione, ribadendo le seguenti prescrizioni:

1. il piano di campionamento va integrato secondo tutto quanto previsto dalla DGRV n. 2922/2003 al fine di definire in modo corretto l'estensione verticale della contaminazione dei suoli fino al terreno naturale in posto e delle acque. Ogni scostamento dall'applicazione di tale Delibera dovrà essere concordato con l'Ente di controllo e adeguatamente giustificato nell'elaborato/relazione tecnica di presentazione dei risultati;
2. deve essere definita l'esatta estensione volumetrica della contaminazione, sia come superficie coinvolta che in profondità. La delimitazione spaziale delle sorgenti di contaminazione infatti non è completa in quanto non sono stati campionati tutti gli orizzonti dei sondaggi; in particolare mancano informazioni sul suolo profondo

insaturo. Si chiede altresì di motivare l'impossibilità di procedere al campionamento di tali orizzonti;

3. si ribadisce la richiesta di realizzare un sondaggio nelle immediate vicinanze di S3, approfondendolo fino ad intercettare il primo strato di terreno naturale impermeabile in posto, (purché tecnicamente realizzabile, tale evenienza deve essere evidenziata in apposita relazione tecnica);

4. si ribadisce la richiesta di fornire tutte le informazioni a disposizione della Ditta riguardanti la MISE in atto. Poiché le difficoltà evidenziate dalla Ditta di collegare alla MISE anche il piezometro R1, si chiede di valutare una soluzione alternativa che garantisca le medesime condizioni di sicurezza nei confronti del canale adiacente.

Al fine di valutare l'efficacia della MISE, si prescrive l'esecuzione di un monitoraggio su tutti i piezometri presenti in sito da eseguire in accordo con ARPAV con contestuale invio agli Enti di una relazione riportante i risultati di tali monitoraggi.

Si ricorda che la responsabilità in ordine all'efficacia di tali interventi resta in capo al proprietario;

5. si rimanda ai rappresentanti di ARPAV e dell'ULSS 3 Serenissima il parere in merito al monitoraggio aria ambiente eseguito e alla compatibilità igienico sanitaria del sito con le attività ad oggi in essere;

6. si ribadisce che nelle more della definizione del procedimento di bonifica, non è possibile dar corso ad ulteriori trasformazioni dell'area oggetto di indagine, fatte salve quelle riconducibili alla messa in sicurezza del sito.

In merito alla richiesta di chiarimento formulata da ARPAV riguardo la concessione di agibilità al ristorante pur non essendo ancora accertata la mancanza di rischio sanitario, si fa presente che nel corso della Conferenza di Servizi del 26/09/2017 era stata richiesta chiaramente agli enti competenti, su richiesta anche del Comune di Venezia, di esprimersi in merito agli esiti del monitoraggio dell'aria eseguito dalla Ditta, e nel verbale si legge chiaramente che "i dati sono congrui con la verifica del rischio, ovvero la qualità del dato è adeguata...[omissis]. Tutto ciò restituisce un quadro di accettabilità degli esiti di questa indagine. Se l'obiettivo era quello di capire se è necessario un intervento di emergenza o se quanto è stato realizzato fino ad oggi dall'azienda rappresenti un pericolo per i lavoratori, per i dipendenti o gli avventori del locale pubblico, possiamo affermare che è da escludere". Si ritiene quindi che il Comune di Venezia abbia agito correttamente sulla base di quanto dichiarato dagli Enti competenti.

Per quanto riguarda invece la prescrizione n. 8 ricordata da ARPAV: "nelle more della definizione del procedimento di bonifica, non è possibile dar corso ad ulteriori trasformazioni dell'area oggetto di indagine, fatte salve quelle riconducibili alla messa in sicurezza del sito", si ricorda che le indicazioni che prevedono che gli interventi di ristrutturazione o nuova edificazione siano corredati da un documento attestante la qualità ambientale del sito e che l'approvazione da parte degli organi competenti del progetto delle eventuali operazioni di confinamento e/o bonifica costituiscono presupposto necessario per il rilascio del permesso di costruire, sono contenute nell'articolo 13 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. per la Terraferma, non valide nelle Isole lagunari. Inoltre tale prescrizione era già riportata nel Decreto n. 6 del 16/11/2016 di approvazione del Piano di Caratterizzazione, e quindi si ritiene che un'eventuale richiamo ad essa fosse di competenza dell'Ente precedente.

Il Comune di Venezia inoltre richiede le seguenti integrazioni:

7. si chiede di chiarire la difformità tra quanto affermato nel presente documento in merito all'assenza di serbatoi interrati nel sito, e quanto riportato nel Piano di Caratterizzazione approvato con Decreto Regionale n. 6 del 16/11/2016, in cui si legge che "*in passato era presente una cisterna interrata di forma rotonda*

contenente olio combustibile che è possibile identificare come la sorgente primaria del prodotto libero rinvenuto nei terreni e nelle acque di prima falda durante le indagini ambientali preliminari;

8. la Ditta deve presentare un cronoprogramma e una relazione dettagliata degli interventi previsti sulla pavimentazione e le caratteristiche di quest'ultima, al fine di poter considerare questa un presidio ambientale per la tutela della falda sottostante;

9. considerato che il percorso contatto dermico – ingestione non è stato considerato per lo scenario attuale, si prescrive che la pavimentazione in corso di completamento, considerata come presidio ambientale, venga mantenuta intatta nel tempo. L'eventuale modifica degli scenari elaborati, che comporti variazioni nelle modalità di esposizione o nei bersagli considerati, implicherà la presentazione di una Variante al Progetto di Bonifica già approvato, sulla base della ri-elaborazione dell'analisi di rischio, e la sua valutazione presso la competente Conferenza di Servizi;

10. vista la situazione di contaminazione delle acque di falda, si richiede alla Ditta di presentare un apposito progetto di bonifica, valutando le possibili metodologie di bonifica applicabili alle acque sotterranee.

In merito alle attività di competenza della Ditta si ricorda che, in base a quanto riportato nella nota del MATTM prot. 1495 del 23/01/18:

“Il proprietario o gestore, ancorché non responsabile dell'inquinamento, è tenuto a porre in essere adeguate misure di prevenzione, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 240, comma 1, lett. l) e 245, comma 2 del Dlgs n. 152/06. Si evidenzia, inoltre, che con la recente sentenza 8 marzo 2017 n. 1089 il Consiglio di Stato ha chiarito che anche «la messa in sicurezza del sito costituisce una misura di prevenzione dei danni e rientra pertanto nel genus delle precauzioni, unitamente al principio di precauzione vero e proprio e al principio dell'azione preventiva, che gravano sul proprietario o detentore del sito da cui possano scaturire i danni all'ambiente e, non avendo finalità sanzionatoria o ripristinatoria, non presuppone affatto l'accertamento del dolo o della colpa”...

Il geom. Paolo Ciuffi della Città metropolitana di Venezia evidenzia quanto di seguito.

La Città metropolitana di Venezia rimanda all'Arpav la valutazione dell'AdR; se ritenuta corretta ed esaustiva si prende atto della proposta d'intervento relativa alla pavimentazione da considerare come "intervento di bonifica dei suoli con misure di sicurezza". Per tale intervento dovrà essere predisposto adeguato elaborato da trasmettere agli enti per l'approvazione. Si richiede la contestuale trasmissione di un apposito progetto di bonifica della falda. Nelle more dei futuri interventi nelle acque di falda si richiede l'attivazione di una MISE nei piezometri S4 – F1 - R1.

In riferimento alla situazione delle acque sotterranee, si ribadisce gli obblighi del proprietario non responsabile di un sito contaminato previsti dall'art. 245 del D.Lgs. 152/2006 di attivazione delle misure di prevenzione atte a contenere la contaminazione all'interno del proprio sito per impedire o minimizzare la minaccia che si verifichi un danno sotto il profilo sanitario o ambientale.

Il Presidente riassume quanto discusso ritenendo di approvare il documento di Analisi di Rischio richiedendo altresì alla ditta di presentare il progetto di messa in sicurezza operativa dei suoli che si sostanzia nella sigillatura della pavimentazione esistente e nell'eseguire un monitoraggio aria ambiente.

Per quanto riguarda le acque di falda la ditta deve presentare un documento di messa in sicurezza operativa delle acque di falda.

La dott.ssa Maria Gregio evidenzia che il monitoraggio eseguito era carente in rappresentatività, essendo stato condotto in condizioni di allestimento di cantiere e che, pertanto deve essere replicato nelle condizioni definitive dei locali di concerto con ULSS e ARPAV prevedendo un monitoraggio periodico.

Il Comune di Venezia e l'ARPAV ritengono di chiedere alla ditta di ottemperare alle prescrizioni dettate nel verbale della Conferenza di servizi del 26 settembre 2017 in merito alla realizzazione di un nuovo sondaggio nelle immediate vicinanze dell'S3 oppure di considerare anche tale sondaggio contaminato estendendo l'area contaminata.

Vengono fatti entrare i rappresentanti della ditta proponente e riassunto l'esito della Conferenza di Servizi.

Dopo ampia ed approfondita discussione, preso atto di quanto sopra esposto, la Conferenza di Servizi ritiene di approvare le risultanze dell'Analisi di Rischio richiedendo altresì al proponente le seguenti specifiche integrazioni documentali:

1. La ditta dovrà presentare un accurato piano di monitoraggio della qualità dell'aria da svolgere almeno due volte all'anno (stagione fredda e calda) per almeno 5 anni, da concertare con l'ULSS e l'ARPAV competenti.
2. Entro 60 giorni dal ricevimento del presente verbale la Ditta deve presentare i risultati della prima campagna di monitoraggio eseguita in accordo con gli enti competenti.
3. La delimitazione spaziale delle sorgenti di contaminazione non è completa in quanto non sono stati campionati tutti gli orizzonti dei sondaggi; in particolare mancano informazioni sul suolo profondo insaturo. Si chiede di motivare l'impossibilità di procedere al campionamento di tali orizzonti.
4. La mancata realizzazione del sondaggio S3 come richiesto dalla Conferenza di Servizi istruttoria del 26 settembre 2017 dovrà essere motivata e l'esecuzione sarà superata se la ditta nell'elaborazione dell'Analisi di Rischio estende l'area sorgente, considerando le concentrazioni dei contaminanti non ricercati nei sondaggi dell'indagine preliminare S3 uguali alle massime concentrazioni riscontrate nei sondaggi del Piano di Caratterizzazione. Quindi il sondaggio S3 (e le rispettive sorgenti di potenziale contaminazione) dovranno essere considerati contaminati anche ad es. per Benzene, Naftalene, Acenaftene, Fenantrene, Fluorantene, Fluorene, Acenaftalene (sia nel suolo superficiale che nel suolo profondo).
5. Viste le elevate concentrazioni di contaminanti presenti nei suoli e nelle acque, si sottolinea la necessità per eventuali lavori che comportino manomissione delle pavimentazioni e/o del sottosuolo di dare avviso agli incaricati dei lavori dello stato di contaminazione e della necessità di adozione di misure di prevenzione e protezione per tutelare i lavoratori da rischi di natura chimica e cancerogena secondo quanto disposto nel Titolo IX capo I e II del Decreto 81/08.
6. Viste le contaminazioni nelle acque di falda la ditta deve presentare il documento di messa in sicurezza operativa o valutare l'intervento di bonifica definitivo presentando un opportuno progetto di bonifica delle acque di falda.
7. In riferimento alla situazione delle acque sotterranee, si ribadiscono gli obblighi

del proprietario non responsabile di un sito contaminato previsti dall'art. 245 del D.Lgs. 152/2006 di attivazione delle misure di prevenzione atte a contenere la contaminazione all'interno del proprio sito per impedire o minimizzare la minaccia che si verifichi un danno sotto il profilo sanitario o ambientale, si ribadisce la necessità di collegare all'impianto di messa in sicurezza anche il piezometro R1. Nel caso di difficoltà della Ditta di collegare alla MISE anche il piezometro R1, si chiede di valutare una soluzione alternativa che garantisca le medesime condizioni di sicurezza nei confronti del canale adiacente. Si chiede di dimostrare l'efficacia delle attività di messa in sicurezza adottata relazionando, almeno trimestralmente sui quantitativi emunti e sulla qualità delle acque di falda di tutti i piezometri presenti in sito.

8. Si chiede di chiarire la difformità tra quanto affermato nel presente documento in merito all'assenza di serbatoi interrati nel sito, e quanto riportato nel Piano di Caratterizzazione approvato con Decreto Regionale n. 6 del 16/11/2016, in cui si legge che "in passato era presente una cisterna interrata di forma rotonda contenente olio combustibile che è possibile identificare come la sorgente primaria del prodotto libero rinvenuto nei terreni e nelle acque di prima falda durante le indagini ambientali preliminari".
9. Nelle more della definizione del procedimento di bonifica, non è possibile dar corso ad ulteriori trasformazioni dell'area oggetto di indagine, fatte salve quelle riconducibili alla messa in sicurezza del sito.
10. Considerato che il percorso contatto dermico – ingestione non è stato considerato per lo scenario attuale, si prescrive che la pavimentazione in corso di completamento, considerata come presidio ambientale, venga mantenuta intatta nel tempo eseguendo una verifica annuale dell'integrità e/o dell'impermeabilizzazione. L'eventuale modifica degli scenari elaborati, che comporti variazioni nelle modalità di esposizione o nei bersagli considerati, implicherà la presentazione di una Variante al Progetto di Bonifica, sulla base della ri-elaborazione dell'analisi di rischio, e la sua valutazione presso la competente Conferenza di Servizi.
11. La Ditta deve presentare un cronoprogramma e una relazione dettagliata degli interventi previsti sulla pavimentazione e le caratteristiche di quest'ultima, al fine di poter considerare questa un presidio ambientale per la tutela della falda sottostante.
12. Le conclusioni dell'Analisi di Rischio devono essere riportate nel certificato di destinazione urbanistica. Qualsiasi modifica rispetto agli scenari elaborati, che comporti variazioni nelle modalità di esposizione o nei bersagli considerati dovrà comportare una ri-elaborazione dell'analisi di rischio stessa.

Il termine entro cui approvare il documento di Analisi di Rischio dell'area già comunicato con Ns. nota 389137 del 18/09/2017, viene sospeso in attesa delle integrazioni documentali e degli approfondimenti che dovranno essere presentati entro 60 giorni dal ricevimento del presente verbale.

Il Verbalizzante
Dott. Simone Fassina



Il Presidente
Dott. Paolo Campaci



I partecipanti alla Conferenza di Servizi (Enti Pubblici) presenti per tutta la seduta o in parte:

Dott. P. Campaci - Regione Veneto
Dott. S. Fassina - Regione Veneto
Dott. U. Scortegana – Città Metropolitana di Venezia
Dott. P. Ciuffi – Città Metropolitana di Venezia
Dott.ssa M. Gregio – ULSS 3 Serenissima
Dott.ssa B. Palazzi – ULSS 3 Serenissima
Dott. A. Zarantonello – ULSS 3 Serenissima
Dott. M. Ostoich – ARPAV
Dott.ssa. S. Trivellato – ARPAV
Dott. F. Penzo – Comune di Venezia
Dott.ssa E. Chiamenti – Comune di Venezia
Dott.ssa S. Fant – Comune di Venezia
Dott. S. Andriolo – Comune di Venezia

I partecipanti alla Conferenza di Servizi (ditta proponente) presenti per tutta la seduta o in parte:

Gaetano Mazzucato	Immobiliare Gran Canal S.r.l.
Cristiano Mazzucato	Immobiliare Gran Canal S.r.l.
Alessandro Valmacchino	Consulente
Laura Carlin	Consulente

